

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA DEI CERVIDI E BOVIDI

(Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n° 35 del 31/05/2004)

TITOLO I CARATTERI E FINALITA'

ART. 1 FINALITA'

1. La Provincia, nel rispetto dei principi dettati dalle vigenti norme nazionali e regionali in materia, disciplina con il presente Regolamento la gestione faunistico-venatoria delle popolazioni di Cervidi e Bovidi.
2. Le norme di seguito riportate tendono altresì ad attuare gli obiettivi per la gestione faunistico-venatoria degli Ungulati previsti sia nel Testo Unico dei Regolamenti regionali in materia di gestione faunistico venatoria n. 34 del 07/08/2002 (d'ora in poi TU) che nel Piano Faunistico Venatorio.
3. Nell'ottica di una corretta gestione venatoria, il dimensionamento del piano di prelievo per ciascuna specie verrà stabilito sulla base delle scelte gestionali a medio e lungo termine attraverso il Piano Faunistico Venatorio provinciale. La pianificazione degli abbattimenti persegue, nel rispetto dell'agricoltura e della selvicoltura, il fine di mantenere una corretta proporzione numerica fra i sessi ed una bilanciata fra le classi di età.
4. Fermo restando la competenza riconosciuta agli ATC dalla legge e dal presente regolamento in materia di gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi, la Provincia si riserva la funzione di vigilanza e controllo nonché l'applicazione delle sanzioni sia disciplinari che amministrative.

Art. 2 MODALITA' E TEMPI DI CACCIA

1. La gestione faunistico-venatoria dei Cervidi e dei Bovidi si realizza attraverso la caccia di selezione organizzata sulla base di un prelievo conservativo programmato per sesso e classi d'età, individuato annualmente per mezzo di conteggi faunistici, localmente rappresentativi ed è attuata esclusivamente in forma individuale, da appostamento fisso anche sopraelevato o alla cerca, senza l'uso dei cani.
2. Unitamente al piano annuale di gestione di cui al successivo art. 5 gli ATC, sentita la CCSO, provvederanno ad individuare anche cartograficamente all'interno dei Distretti delle **sottozone** nelle quali sia praticabile la caccia alla cerca in forma esclusiva.
3. Sono utilizzabili allo scopo esclusivamente armi a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro non inferiore a 5,6 mm con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm. E' altresì ammesso l'uso del fucile a 2 o 3 canne con l'obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo deve essere munita di ottica o di sistemi di puntamento elettronico. E' ugualmente indispensabile un buon binocolo per il corretto riconoscimento del capo da abbattere.
4. Il periodo degli abbattimenti è quello stabilito dalla legge nazionale e regionale, da eventuali regolamenti attuativi e dal Calendario Venatorio.

Art. 3 DISTRETTO DI GESTIONE

1. Ai sensi dell'art. 82 comma 1 del T.U., la Provincia procede, sentiti gli ATC, alla individuazione e delimitazione dei territori vocati per la gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e Bovidi. Qualora le superfici individuate interessino zone vocate per la caccia al Cinghiale, le perimetrazioni dovranno coincidere il più possibile con queste.

2. L'ATC provvede alla suddivisione del territorio vocato in unità minime denominate **Distretti di gestione**.
3. Lo scopo del Distretto di gestione è quello di raggiungere e mantenere le densità agro-forestali (DAF), elevando altresì la qualità delle popolazioni presenti.
4. Ricadente territorialmente all'interno di un solo ATC, il Distretto è costituito da un'area delimitata da confini naturali ed ambientalmente omogenea delle dimensioni comprese, di norma, tra i 5.000 ed i 15.000 ettari.
5. Al solo fine del raggiungimento degli obiettivi previsti, onde consentire al meglio la gestione di popolazioni omogenee, ciascun distretto potrà essere suddiviso in più **Zone di gestione**.
6. Ai sensi degli artt. 82, 83,84 e 88 del T.U. n. 34/2002, ogni distretto è gestito, sotto il controllo della Provincia, dall'ATC in cui ricade, tramite i cacciatori iscritti al Registro provinciale di cui al successivo art. 6.

Art. 4 DENSITA' AGRICOLO FORESTALE

1. L'ATC, ai sensi dell'art. 13 comma 4 della L.R. 3/94 e dell'art. 81 – commi 3) e 4) - del T.U., definisce e verifica per ciascun Distretto il rispetto della densità agricolo- forestale (DAF) sostenibile per ciascuna specie, ovvero la massima densità tollerabile in relazione alle esigenze di tutela delle colture agricole e forestali.
2. Si arriva alla definizione della DAF tenuto conto dei seguenti criteri generali:
 - a) i valori stimati di consistenza delle singole specie, scaturiti dai censimenti annuali;
 - b) l'ammontare del risarcimento dei danni arrecati all'interno dei Distretti di gestione;
 - c) le caratteristiche ambientali, agricole e faunistiche del territorio.

Art. 5 PIANO ANNUALE DI GESTIONE

1. Gli ATC redigeranno, ai sensi dell'art. 84 del T.U., per ciascuna specie e per Distretto piani di assestamento e di prelievo da inviare alla Provincia entro e non oltre il 15 Maggio. Per questo si avvarranno di personale tecnico qualificato individuato congiuntamente.
2. I piani annuali devono contenere:
 - a) La cartografia in scala 1:25.000;
 - b) La DAF che si intende conseguire all' interno di ciascun Distretto;
 - c) Il piano di prevenzione dei danni alle colture agrarie;
 - d) Stima della consistenza faunistica delle specie;
 - e) Il piano di assestamento faunistico delle singole specie, in funzione della DAF che si intende raggiungere;
 - f) Il piano di prelievo venatorio articolato per sesso e classi di età;
 - g) La quota dei capi prelevabili, non superiore al 5% del totale, da riservare a cacciatori non iscritti all'ATC, purché accompagnati da personale abilitato;
 - h) La composizione della CSO e dei vari Gruppi che la compongono;
 - i) il Disciplinare interno;
 - j) L'elenco dei Selecontrollori assegnati;
 - k) L'elenco dei Selecontrollori inadempienti rispetto ai censimenti ed alle prestazioni d'opera;
 - l) La determinazione, per ogni Distretto, di un eventuale contributo a carico dei Selecontrollori per il risarcimento di danni causati dalla mancata realizzazione del piano annuale.
3. La Provincia provvede ad inviare i piani annuali di assestamento e prelievo dei Distretti, unitamente a quelli delle AFV ed a quanto previsto al successivo punto 4, all'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica per il relativo parere. Di tale parere sarà tenuto conto all'atto dell'approvazione.
4. Nel caso di un documentato aumento dei danni alle produzioni agricole l'ATC, informato il responsabile del distretto interessato o limitrofo, potrà richiedere alla Provincia interventi di controllo numerico sulle singole specie da attuarsi, anche nei territori sottoposti a vincolo venatorio, in periodi biologicamente corretti ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94 e dell'art. 86 del T.U..

5. I suddetti interventi di controllo numerico di Cervidi e Bovidi dovranno essere attuati sotto il coordinamento e controllo dalla Polizia Provinciale che a tal fine si avvarrà prioritariamente delle Guardie Volontarie appartenenti alle Associazioni di cui all'art. 51, lettera f), della L.R. 3/94.
6. Per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi, la Polizia provinciale si avvarrà dei selecontrollori che risultino regolarmente iscritti al Registro provinciale e che non siano sottoposti a provvedimenti disciplinari sia di carattere generale che relativi al presente Regolamento, dando priorità a quelli iscritti al distretto interessato dall'intervento.
7. Allo scopo di snellire le procedure di adozione dei piani annuali di gestione dei Distretti, la Provincia concorderà con l'INFS un protocollo operativo per la gestione di Cervidi e Bovidi, comprendente anche tempi e modalità attuative degli interventi in regime autorizzativo di cui al comma 4 del presente articolo.
8. L'ATC redigerà una relazione consuntiva sulle attività di gestione svolte comprensiva dei risultati ottenuti, da inviare alla Provincia entro il 15 Maggio contestualmente al Piano di cui al presente articolo.
9. Presso il Settore Conservazione della Natura della Provincia, verrà costituita una banca dati relativa alla caccia di selezione, alla quale anche gli ATC potranno fare riferimento.

Art. 6
REGISTRO PROVINCIALE
DEI CACCIATORI DI SELEZIONE

1. La caccia di selezione all'interno dei Distretti può essere esercitata esclusivamente da cacciatori che risultino iscritti sia all'ATC in cui ricade il Distretto, che al Registro provinciale istituito ai sensi dell'art. 91 – comma 1 – del T.U..
2. L'iscrizione al Registro implica l'accettazione ed il rispetto anche delle norme contenute nel presente Regolamento ed avviene su domanda individuale dei cacciatori abilitati denominati **Selecontrollori**.
3. Le domande dovranno essere inviate alla Provincia di norma entro il mese di Gennaio di ogni anno, corredate di certificato di abilitazione al tiro con carabina, oppure il titolo di cui al successivo art. 9 comma 6. Ai cacciatori iscritti sarà rilasciato un Tesserino di Identificazione.
4. La Provincia provvede annualmente ad inviare entro il mese di Febbraio agli ATC l'elenco aggiornato dei Selecontrollori iscritti al Registro.

TITOLO II
CORSI FORMATIVI

Art. 7
ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO

1. La Provincia, sentiti gli ATC e le Associazioni Venatorie provinciali, provvede all'organizzazione di corsi formativi e di aggiornamento per il conseguimento dell'abilitazione:
 - a) per la caccia di selezione a Capriolo e Daino;
 - b) per la caccia di selezione a Cervo e Muflone;
 - c) per la caccia di selezione a Cervidi e Bovidi;
 - d) per conduttori di cani da traccia,che dovranno concludersi di norma entro il mese di Dicembre. L'accesso all'abilitazione a Cervo e Muflone è consentito solo ai cacciatori in possesso dell'abilitazione a Capriolo e Daino.
2. La frequenza è obbligatoria e costituisce titolo per l'ammissione alle prove di esame.
3. Sono ammessi ai corsi di abilitazione i cacciatori che risultino iscritti ad un ATC della Provincia di Grosseto

4. Qualora le domande di partecipazione risultino superiori alle disponibilità di accesso, queste saranno evase seguendo l'ordine di protocollo. A parità di data si procederà con il metodo del sorteggio.
5. I programmi didattici sono stabiliti dalla Provincia sentito l'INFS e, per quanto di competenza, l'ENCI nazionale.
6. I corsi formativi si articoleranno su un massimo di:
 - a. 16 lezioni di tre ore ciascuna per l'abilitazione alla caccia di selezione, di cui 4 per la parte generale, 4 per il Capriolo, 3 per il Daino, 2 per il Cervo e 2 per il Muflone;
 - b. 4 (quattro) lezioni di tre ore ciascuna più una (1) prova pratica, obbligatoria, per l'abilitazione alla conduzione di cani da traccia.

Potranno essere effettuate:

 - a. per l'abilitazione alla caccia di selezione non più di una assenza per ciascuna specie trattata, fino ad un massimo di 4 assenze per chi intende abilitarsi a tutte le specie;
 - b. per l'abilitazione alla conduzione di cani da traccia una sola assenza nella parte teorica.
7. I partecipanti dovranno firmare all'inizio e alla fine di ogni singola lezione e/o prova pratica il registro delle presenze. L'accertamento delle presenze è effettuato dai Docenti ai quali spetta inoltre il compito di redigere anche il registro degli ammessi alle prove d'esame.
8. L'Amministrazione provinciale si riserva la possibilità di verificare ogni qual volta lo ritenga necessario il rispetto degli obblighi di frequenza ed il corretto svolgimento del corso.
9. Per la realizzazione dei corsi la Provincia potrà avvalersi degli ATC e/o delle Associazioni Venatorie rappresentative a livello provinciale e/o nazionale.
10. La Provincia stabilirà il numero massimo dei partecipanti, che comunque di norma non potrà eccedere i:
 - a) 60 (sessanta) per i corsi di abilitazione alla caccia di selezione a Cervidi e Bovidi;
 - b) 20 (venti) per i corsi abilitativi alla conduzione di cani da traccia.

Art. 8 COMMISSIONE E PROVE D'ESAME

1. La Commissione d'esame nominata dal Dirigente del Settore Conservazione della Natura è composta da un Dirigente o suo delegato con funzioni di Presidente, da tre Docenti delle discipline trattate, un esperto nominato dalla Provincia ed eventualmente, da un rappresentante dei soggetti organizzatori. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione provinciale.
2. Ai componenti la Commissione è corrisposto un gettone di presenza e, qualora spettanti, i rimborsi spese. L'importo del gettone è fissato in € 100,00 da aggiornare ogni anno sulla base del tasso di svalutazione calcolato dall'ISTAT.
3. Con atto del Dirigente del Settore Conservazione della Natura potranno essere ammessi a sostenere la prova d'esame coloro che:
 - a) siano in possesso di titoli di idoneità il cui valore oggettivo assicuri una conoscenza della materia equivalente o superiore a quella assicurata dalla partecipazione ai corsi formativi organizzati dalla Provincia;
 - b) abbiano conseguito l'abilitazione alla caccia di selezione e alla conduzione dei cani da traccia in un'altra Regione sulla base di analoghi corsi formativi approvati dall'INFS.
4. Il Certificato di abilitazione sarà rilasciato ai candidati che avranno superato:
 - a) **una prova scritta** consistente nella soluzione di quesiti a risposta multipla, con tre alternative di risposta già predisposte:
 - n° 18 (diciotto) per l'abilitazione alla caccia di selezione al Capriolo e Daino;
 - n° 18 (diciotto) per l'abilitazione alla caccia di selezione al Cervo e Muflone;

- n° 18 (diciotto) per l'abilitazione alla caccia di selezione ai Cervidi e Bovidi;
- n° 18 (diciotto) per l'abilitazione alla conduzione di cani da traccia.

Durata delle singole prove massimo 30 minuti.

- b) una prova orale consistente in 6 (sei) domande inerenti gli argomenti trattati durante il corso ed il riconoscimento su materiale preparato, foto filmati e/o video, del sesso e delle classi di età delle specie oggetto di abilitazione alla caccia di selezione.
 - c) una prova attitudinale per l'abilitazione alla conduzione di cani da traccia.
5. I candidati dovranno presentarsi alle sessioni d'esame muniti di valido documento di riconoscimento.

Art. 9 CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Per l'abilitazione alla caccia di selezione la Commissione ha a disposizione 30 punti dei quali 18 (diciotto) per la prova scritta (1 per ciascun quesito corretto) e 12 (dodici) per la prova orale (2 punti a domanda);
2. Per l'abilitazione alla conduzione dei cani da traccia la Commissione ha a disposizione 30 punti di cui 18 (diciotto) per la prova scritta (1 per ciascun quesito corretto) e 12 (dodici) punti per la prova attitudinale.
3. Per la validità delle prove è necessario che il candidato ottenga almeno 12 (dodici) punti allo scritto e 6 (sei) all'orale o alla prova attitudinale.
4. Le risultanze relative alla sessione d'esame saranno riportate in un apposito verbale che, sottoscritto dai componenti la Commissione d'esame, rimarrà agli atti della Provincia.
5. I candidati risultati non idonei potranno, dietro specifica richiesta, accedere ad una successiva sessione d'esame. Qualora anche in questa non ottengano l'abilitazione dovranno presentare nuova domanda di ammissione a corsi successivi.
6. Al fine di valutare il grado di preparazione al corretto uso delle armi impiegate nella caccia di selezione, il neoabilitato dovrà sottoporsi ad una prova di tiro con carabina, dotata di mirino ottico, consistente in 5 (cinque) tiri (in appoggio sul banco) su sagoma fissa a non meno di 100 metri. La prova si intende superata solo se sarà centrata con quattro tiri l'area vitale della sagoma (Ø15 cm.).
7. Chi, pur avendo conseguito l'abilitazione, non intenda sottoporsi alla prova di tiro o non superi tale prova, non potrà essere ammesso all'esercizio della caccia di selezione.

TITOLO III ORGANISMI DI GESTIONE

Art. 10 GRUPPI

1. I Selecontrollori iscritti al Distretto di gestione riuniti in assemblea costituiscono unità operative di gestione detti **Gruppi** composti di massimo 10 (dieci) Selecontrollori.
2. I Gruppi dovranno essere formati entro il 31 maggio del primo anno di vigenza del Piano Faunistico Venatorio. Soltanto in presenza di particolari condizioni, e comunque entro la stessa data, potranno essere sottoposti a modifica da parte delle singole CSO.
3. Contestualmente verrà nominato anche un Responsabile per ogni Gruppo che, di norma, rimarrà in carica per tutta la durata del Piano Faunistico Venatorio.
4. Ad ogni Gruppo può venire assegnata, all'interno del Distretto, una zona di gestione di cui al precedente art. 3.

Art. 11 COMMISSIONI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO

1. L'Assemblea dei Responsabili di Gruppo costituisce la **Commissione di Supporto Organizzativo** del Distretto di gestione (**CSO**) che rimane in carica per tutta la durata del Piano Faunistico Venatorio e dovrà essere formato entro il 31 maggio del primo anno di vigenza del Piano.

2. In sede di prima riunione l'assemblea dei selecontrollori iscritti al distretto nomina al suo interno un Responsabile e due vice-Responsabili che possono sostituire il responsabile della CSO in caso di assenza e comunque ogni qualvolta questi lo richieda. Il verbale di riunione dovrà essere inviato all'ATC competente per territorio che provvederà a prenderne atto.
3. La mancata nomina del Responsabile e dei due Vice-Responsabili entro i termini previsti può comportare da parte dell'ATC la sospensione dell'attività venatoria all'interno del Distretto.
4. Il Responsabile della CSO presiede le riunioni dei Selecontrollori assegnati al Distretto, disciplinandone lo svolgimento e provvedendo a redigere verbale di riunione da inviare all'ATC e al CCSO, segnalando inoltre eventuali comportamenti scorretti tenuti dai Selecontrollori.
5. Il compito della CSO è quello di fornire all'ATC un valido supporto organizzativo ai fini della gestione del Distretto e tenere i rapporti con i Selecontrollori che lo compongono, l'ATC stesso e la Provincia.
6. In particolare dovrà:
 - a) offrire il proprio contributo ad attività varie (interventi di controllo numerico nel caso siano superate le densità agro-forestali sostenibili, catture, interventi di prevenzione danni alle colture agricole, organizzazione mostre e convegni, raccolta dati biometrici, operazioni di monitoraggio ecc.);
 - b) collaborare all'organizzazione delle operazioni di censimento e monitoraggio delle specie. In particolare dovrà:
 1. individuare potenziali aree idonee ed itinerari campione per gli IKA;
 2. reperire la relativa cartografia;
 3. per ciascuna sessione di censimento o di monitoraggio, provvedere ad assicurare la presenza del numero di selecontrollori stabilito nonché provvedere al loro coordinamento;
 4. tramite appositi registri curare l'accertamento delle presenze all'inizio e alla fine di ciascuna sessione di conteggio;
 - c) provvedere alle operazioni di individuazione ed assegnazione degli appostamenti di caccia;
 - d) fornire ai Selecontrollori assegnati al Distretto la cartografia definitiva con indicati gli appostamenti e relativa numerazione;
 - e) provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco degli appostamenti;
 - f) effettuare l'assegnazione ai Selecontrollori dei capi da abbattere nel rispetto del piano di abbattimento;
 - g) collaborare all'individuazione, allestimento e gestione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti;
 - h) relazionare al Comitato di Gestione dell'ATC sui dati raccolti in modo da avere ogni 20 giorni la situazione aggiornata circa il numero e la qualità dei prelievi effettuati;
 - i) apportare le modifiche alla composizione dei Gruppi e, dietro parere dell'ATC, assegnare loro una specifica zona di gestione;
 - j) dare preventiva informazione all'ATC circa le riunioni, in tempo utile da consentire la partecipazione ad un loro rappresentante.
7. Per l'espletamento delle mansioni di cui sopra, i Responsabili di Distretto possono avvalersi di selecontrollori di loro fiducia, tra quelli iscritti al Distretto.
8. L'ATC può disporre con provvedimento motivato la sostituzione, la revoca parziale o totale dei componenti le CSO e dei Gruppi, nonché degli eventuali atti ritenuti contrastanti con le vigenti normative.

Art. 12
COORDINAMENTO DELLE
COMMISSIONI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO

1. Entro il 30 giugno del primo anno di vigenza del Piano Faunistico Venatorio, l'assemblea dei Responsabili e dei vice Responsabili dei distretti elegge al suo interno il **Coordinamento delle Commissioni di Supporto Organizzativo (CCSO)** formato da tre componenti per ciascun ATC.

2. Il verbale della riunione dovrà essere inviato nei 15 giorni successivi agli ATC ed alla Provincia che provvederà, tramite atto Dirigenziale, alla nomina del CCSO provinciale il quale rimarrà in carica per tutta la durata del Piano Faunistico Venatorio.
3. Il CCSO individuerà al suo interno un Responsabile e due vice – Responsabili con il compito anche di provvedere alla convocazione delle riunioni dandone preventiva comunicazione sia agli ATC che alla Provincia.
4. Alle riunioni del CCSO partecipano di diritto e a parità di espressione, un rappresentante di ciascun ATC ed il Dirigente del Settore Conservazione della Natura o suo delegato; qualora la riunione riguardi la valutazione dei provvedimenti disciplinari di cui agli art. 32, 33, 34 e 35 del presente regolamento deve essere chiamata a partecipare anche la Polizia provinciale. I Verbali di riunione del CCSO dovranno essere inviati entro venti giorni agli ATC e alla Provincia.
5. La Provincia e gli ATC, qualora lo ritengano necessario, possono convocare il CCSO con un preavviso di almeno 15 giorni.
6. Il CCSO ha il compito di fornire un supporto per tutti i problemi connessi con la caccia di selezione che la Provincia e gli ATC riterranno di dover sottoporre alla sua attenzione. Raccoglie proposte emergenti dai singoli Distretti, fungendo da collegamento tra questi e gli Organismi sopra citati.
7. Provvede inoltre ad una prima valutazione di eventuali infrazioni commesse dai Selecontrollori, e propone alla Provincia, tramite gli ATC, l'applicazione delle penalizzazioni previste ai successivi articoli.
8. Dovrà relazionare alle CSO ed agli ATC in ordine ai problemi tecnico organizzativi affrontati, ogni qualvolta ne ricorra l'esigenza e comunque almeno due volte l'anno, di norma nei mesi di Novembre e Maggio.
9. In presenza di gravi inadempienze, o in caso di due assenze consecutive non giustificate, la Provincia con motivato provvedimento potrà disporre, anche dietro richiesta degli ATC o delle CSO, la sostituzione, la revoca parziale o totale dei componenti il CCSO e la revoca degli eventuali atti ritenuti contrastanti con le vigenti normative.

Art. 13

AUTONOMIA DEI DISTRETTI DI GESTIONE

1. Ciascuna CSO redigerà, in attuazione del presente Regolamento, un disciplinare che, approvato dalla maggioranza dei Selecontrollori assegnati al Distretto, dovrà essere inviato unitamente al Verbale della CSO, prima del 15 Maggio, all'ATC di competenza perché, con il parere favorevole del CCSO, possa approvarlo.
2. La Provincia potrà apportare modifiche o disporre l'annullamento. In tal caso informa l'ATC e la CSO interessata perché provvedano alla nuova stesura.
3. Ove non intervengano modifiche, il Disciplinare viene ogni anno tacitamente confermato all'atto di approvazione del piano di gestione.

Art. 14

INCENTIVI PER I SELECONTROLLORI

1. Come corrispettivo per lo svolgimento delle mansioni loro affidate, i responsabili dei gruppi, i responsabili e vice – responsabili di ogni CSO, i componenti il CCSO potranno ricevere incentivi consistenti in un solo capo in più rispetto a quanto loro spettante sulla base del piano di prelievo.
2. Ai sensi del successivo art. 25, hanno ugualmente diritto all'incentivo coloro che abbiano effettuato un abbattimento sanitario riconosciuto come tale.

TITOLO IV

OPERAZIONI DI CENSIMENTO E DI MONITORAGGIO

Art. 15

FINALITA' ED ORGANIZZAZIONE

1. Una corretta gestione venatoria dei Cervidi e Bovidi non può prescindere dalla conoscenza della consistenza, della densità, della struttura e della dinamica delle popolazioni presenti sul territorio.

E' molto importante, quindi, la realizzazione di appropriati censimenti condotti con modalità diverse a seconda delle specie, del tipo di ambiente considerato, della densità delle popolazioni e del personale disponibile.

2. I censimenti rappresentano il fondamentale dovere del selecontrollore iscritto al Distretto per poter conseguire il diritto di partecipazione al prelievo venatorio.
3. L'effettuazione dei censimenti, unitamente alle operazioni di monitoraggio delle diverse popolazioni, è organizzata ogni anno dagli ATC tramite le CSO, ed è lo strumento indispensabile per la stesura del piano di abbattimento di ogni Distretto.
4. Di norma i censimenti su zone con copertura boschiva superiore al 50% della superficie da censire, sono condotti con il sistema del censimento in battuta; ove invece il territorio da censire presenti ampie zone aperte (copertura boschiva inferiore al 50% della superficie) sono preferibili i censimenti da punti fissi di osservazione. Ai censimenti è auspicabile associare indici relativi di abbondanza su transetto (IKA).
5. E' opportuno che lo stesso metodo di censimento venga utilizzato per più anni successivi in modo da permettere il confronto dei dati ottenuti.

Art. 16 SVOLGIMENTO DEI CENSIMENTI

1. Per conseguire ogni anno il diritto all'abbattimento ciascun Selecontrollore ha l'obbligo di effettuare sia le prestazioni d'opera di cui al successivo art. 23 che le giornate di censimento di seguito specificate:

a) **CAPRIOLO:**

- Due (2) giornate con il metodo della battuta o tre (3) da punti fissi di osservazione.
- Una (1) giornata con il metodo del conteggio su transetto (IKA);

Qualora lo ritengano necessario, gli ATC potranno fissare sessioni di conteggio supplementari rispetto a quelle obbligatorie che daranno diritto ai partecipanti a 5 punti nella graduatoria di merito di cui al successivo art. 22, la cui validità sarà limitata alla successiva stagione venatoria.

b) **CERVO e MUFLONE:**

- Qualora si presenti la necessità i metodi saranno stabiliti dalla Provincia in accordo con l'ATC interessato e il CCSO.

c) **DAINO:**

- una giornata con il metodo del conteggio IKA
 - Una (1) giornata con il metodo della battuta o da punti fissi di osservazione (obbligatorio solo per i selecontrollori che abbiano scelto la caccia al daino in forma esclusiva);
2. Durante le operazioni di censimento il selecontrollore è tenuto a compilare in modo corretto e in ogni sua parte la scheda di rilevamento dati, nonché a tenere un comportamento appropriato.
 3. E' consentita l'assenza ad una giornata di censimento, tuttavia il selecontrollore deve giustificare alla CSO la propria assenza e recuperarla entro la stagione venatoria successiva.
 4. Salvo diversa indicazione della CSO o dell'ATC, ogni Selecontrollore è tenuto a partecipare ai censimenti previsti nel proprio Distretto.
 5. Nell'impossibilità di parteciparvi è consentito il recupero, nella sola forma della battuta, in altro distretto, previa comunicazione alle CSO interessate.
 6. La CSO ospitante rilascerà una dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione ai censimenti che il Selecontrollore provvederà ad inviare alla CSO di appartenenza prima dell'invio dei risultati all'ATC.
 7. Il Selecontrollore che intende rinunciare all'attività venatoria non è tenuto ad effettuare le operazioni di censimento e le prestazioni d'opera obbligatorie purché ne dia comunicazione all'ATC di appartenenza, prima dell'inizio delle operazioni di censimento.

8. La responsabilità del rispetto di quanto previsto al presente articolo spetta all'ATC che l'attuerà nei modi ritenuti più opportuni.

Art. 17

ACCERTAMENTO DELLE PRESENZE AI CENSIMENTI

1. L'accertamento viene di norma operato dall'ATC che potrà avvalersi di proprio personale, della CSO o di altro personale da essa indicato. In questi casi essi sostituiscono a tutti gli effetti l'ATC e sono tenuti a far pervenire all'ATC, al termine di ogni singola operazione, i risultati dei censimenti nonché segnalazioni di carattere disciplinare.
2. L'accertamento delle presenze alle operazioni di censimento in battuta avviene all'inizio e al termine di ciascuna sessione mediante firma di appositi registri da parte dei Selecontrollori e comunque possono essere verificati in ogni momento.
3. L'arrivo ritardato ai censimenti o il loro abbandono anticipato dovrà essere prontamente segnalato ai responsabili delle operazioni; ciò non comporterà l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti ai successivi articoli se supportato da valida giustificazione.
4. Le schede riguardanti la partecipazione alle operazioni di conteggio individuale (IKA) o alle osservazioni da punti fissi, dovranno essere controfirmate dal soggetto incaricato dell'accertamento delle presenze.

TITOLO V

ASSEGNAZIONE AI DISTRETTI DI GESTIONE

Art. 18

DISCIPLINA DELLE ASSEGNAZIONI

1. Ogni selecontrollore iscritto al Registro provinciale, fa richiesta all'ATC competente di assegnazione ad un Distretto di gestione nei termini stabiliti dallo stesso ATC. Nella richiesta dovrà essere indicato obbligatoriamente anche un secondo Distretto di gradimento.
2. Sulla base della stima della densità faunistica dei vari Distretti, della capacità ricettiva di ciascuno di essi, nonché del gradimento espresso in sede di richiesta, l'ATC provvede annualmente ad assegnare ai Distretti di gestione:
 - a) i vecchi Selecontrollori iscritti al Registro provinciale che intendono cambiare Distretto;
 - b) i Selecontrollori neoabilitati che abbiano fatto richiesta di iscrizione al Registro provinciale.
3. L'ATC provvede per ogni Distretto a compilare una graduatoria dei richiedenti sulla base dei seguenti parametri e punteggi:

| | |
|--|---------|
| a) per i residenti fuori provincia | Punti 1 |
| b) residenza anagrafica in altro ATC della provincia | Punti 2 |
| c) residenza anagrafica in uno dei Comuni compresi nell'ATC in cui ricade il Distretto prescelto | Punti 3 |
| c) per ogni anno di assegnazione allo stesso Distretto (purché abbia esercitato al caccia) | Punti 4 |

In caso di parità di punteggio sarà provveduto tramite sorteggio.

4. Qualora il Distretto risulti saturo, l'ATC può assegnare i selecontrollori esclusi a Distretti eventualmente non saturi.
5. La graduatoria degli ammessi al Distretto sarà affissa presso la sede dell'ATC entro il mese di Giugno ed inviata alla CSO ed al CCSO.
6. L'ATC assegna ad ogni Distretto, così come previsto dal T.U. art. 91 comma 3, un numero di Selecontrollori in proporzione al numero dei capi prelevabili.
7. Qualora il numero dei Selecontrollori iscritti ai Distretti superi quello dei capi prelevabili gli ATC sono comunque tenuti ad adottare, sentito il CCSO, forme di rotazione tra i Selecontrollori.
8. Ciascun Selecontrollore ha diritto all'iscrizione ad un solo Distretto di gestione da cui non potrà essere escluso se non:

- per sua espressa volontà;
 - per motivi disciplinari;
 - per non aver ottemperato a quanto previsto al successivo punto 9;
 - per non avere esercitato la caccia di selezione per due anni consecutivi. Oltre tale termine, nel caso in cui voglia riprendere l'attività venatoria è tenuto a presentare nuova domanda di iscrizione al Distretto.
9. Il Selecontrollore che intende rinunciare all'attività venatoria potrà rimanere iscritto al Distretto di appartenenza purché ne dia comunicazione scritta all'ATC.

TITOLO VI DISCIPLINA DEGLI APPOSTAMENTI

Art. 19 DISTANZE E NORME PER L'ISTALLAZIONE

1. Ogni CSO, qualora sancito nel Disciplinare interno, gode di autonomia gestionale circa le modalità di assegnazione degli appostamenti e dei capi da abbattere che possono differire tra i vari Distretti purché nel rispetto delle norme stabilite dal presente Regolamento.
2. Al fine di evitare squilibri biologici e nell'esclusivo interesse di assicurare un prelievo venatorio omogeneamente distribuito all'interno delle zone vocate, gli appostamenti di caccia devono rispettare tra di loro una distanza minima non inferiore a 300 metri.
3. Al Selecontrollore è consentito, al solo fine della ricerca di una migliore posizione di tiro e non per la ricerca del capo, uno spostamento per un raggio non superiore ai 100 metri dal punto da lui indicato sulla cartografia.
4. Dette distanze non corrispondono a criteri di sicurezza in quanto le necessarie precauzioni nell'uso dell'arma rigata restano comunque affidate all'esclusiva responsabilità del Selecontrollore.
5. Nella predisposizione dell'appostamento il Selecontrollore è tenuto dalle vigenti norme a non danneggiare le colture arboree e le colture in generale nonché a rimuovere il materiale utilizzato per l'appostamento.
6. Nei Distretti ove è consentita la caccia alla cerca devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. al momento della compilazione della scheda di uscita, il selecontrollore è tenuto ad indicare il solo numero distintivo del posto auto;
 - b. durante l'attività di cerca, e comunque durante qualsivoglia spostamento, l'arma dovrà essere conservata in custodia;
 - c. l'estrazione dell'arma dalla custodia dovrà avvenire solamente nel luogo prescelto per l'abbattimento;
 - d. l'attività di cerca dovrà comunque concludersi al posto auto dal quale ha avuto inizio;
 - e. non è consentito spostare o far spostare l'auto durante l'uscita di caccia, eccezione fatta per il recupero del capo abbattuto;
 - f. non è consentito condurre l'attività di cerca a bordo di qualsivoglia automezzo.

Art. 20 ASSEGNAZIONI

1. L'ATC provvede a fornire a ciascuna CSO:
 - a) l'elenco nominativo dei Selecontrollori assegnati al Distretto (30 giugno);
 - b) la cartografia in scala 1 : 25.000 della perimetrazione del Distretto (30 Giugno);
 - c) il piano di prelievo;
 - d) l'elenco dei conduttori autorizzati al recupero (30 giugno)
2. La CSO curerà l'elenco e l'aggiornamento degli appostamenti disponibili.
3. Ogni appostamento presente all'interno del Distretto deve essere contraddistinto, unitamente al relativo posto macchina, da un numero progressivo ed indicato su cartografia in scala 1:25.000 che l'ATC invierà al Corpo dei Vigili provinciali entro il 15 Luglio di ogni anno.

4. Qualora si presenti la necessità di modificare il numero e l'ubicazione degli appostamenti, la CSO metterà in atto tutte le procedure necessarie e ne darà comunicazione all'ATC e al Corpo dei Vigili Provinciali.
5. Nel rispetto dei criteri fissati dal Disciplinare interno la CSO provvederà a ripartire tra i Selecontrollori assegnati gli appostamenti di caccia garantendo forme di rotazione nella priorità della scelta, fermo restando la priorità di completamento del piano di prelievo.
6. Qualora per recarsi all'appostamento venisse fatto uso di un qualsiasi mezzo di trasporto, il Selecontrollore dovrà indicare anche l'esatta ubicazione del sito di parcheggio che deve essere caratterizzato da buona visibilità e facile accesso.
7. E' possibile condividere lo stesso appostamento da non più di due Selecontrollori purché non abbiano gli stessi capi assegnati e non siano attivi nella medesima giornata di caccia.
8. Previo accordo dei Selecontrollori e dei Gruppi interessati, nonché nel rispetto delle modalità contenute nei Disciplinari interni dei Distretti, sarà possibile effettuare il cambio di appostamento dopo almeno tre uscite di caccia.
9. In corrispondenza di particolari operazioni agronomico-colturali, è consentito ai disciplinari interni dei singoli Distretti derogare a quanto previsto dal comma precedente.
10. Spetterà comunque alla CSO esprimere il definitivo assenso e, ai fini del necessario controllo, informare tutti i soggetti interessati nonché aggiornare l'elenco stesso.

**TITOLO VII
ASSEGNAZIONE DEI CAPI
E GRADUATORIA DI MERITO**

**Art.21
ASSEGNAZIONI E CRITERI DI ROTAZIONE**

1. L'ATC consegnerà ad ogni CSO da distribuire a ciascun Selecontrollore:
 - a) contrassegni auricolari numerati a norma CIC (inamovibili ed inviolabili, dotati di sistema datario "mese-giorno", con appendice a linguetta asportabile);
 - b) libretti personali delle uscite;
 - c) idoneo materiale per contenere trofei e/o campioni biologici;
 - d) schede di abbattimento;
 - e) elenco dei conduttori di cani da traccia autorizzati.
2. I capi da abbattere saranno assegnati dalla CSO ad ogni selecontrollore avente diritto fino ad esaurimento del piano di abbattimento stesso. Nei Disciplinari interni saranno individuate ulteriori forme di assegnazione in grado di garantire un giusto criterio di rotazione nonché assicurare un prelievo venatorio omogeneamente distribuito.
3. I Selecontrollori che intendano rinunciare all'abbattimento, devono comunicarlo tassativamente durante le assemblee di assegnazione.
4. I capi che si renderanno disponibili prima dell'inizio degli abbattimenti potranno essere assegnati anche come incentivi secondo le modalità previste all'art. 14.
5. L'assegnazione dei capi da abbattere per il capriolo è disposta ogni anno secondo la seguente progressione (da sinistra verso destra) :

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|-----------------------------|
| Ma | Fg | Mg | Fa | P | Ma= maschio adulto |
| Fg | Mg | Fa | P | Ma | Mg=Maschio giovane |
| Mg | Fa | P | Ma | Fg | Fa=Femmina adulta |
| Fa | P | Ma | Fg | Mg | Fg=Femmina giovane |
| P | Ma | Fg | Mg | Fa | P=Piccolo maschio o femmina |

6. Ogni anno l'applicazione della progressione viene effettuata a partire dal punto in cui si era fermata l'anno precedente onde garantire a tutti i Selecontrollori l'alternanza nell'abbattimento delle varie classi di età e di sesso tenendo anche conto di quanto previsto al precedente punto 2.
7. Nell'assegnazione dei capi di daino e muflone la CSO può predisporre forme di rotazione autonome purché sancite nel Disciplinare interno.
8. Qualora si presenti la possibilità di prelievo sul cervo, l'assegnazione dei capi sarà stabilita dalla Provincia in accordo con l'ATC interessato e il CCSO.
9. Per ogni singola specie non è consentito nella stessa stagione venatoria l'abbattimento di più di un maschio adulto per ogni Selecontrollore. Tale norma non si applica qualora non consenta il completamento del piano di abbattimento.
10. Gli incentivi previsti nel precedente art. 14 non sono da ricomprendere nel piano di abbattimento del selecontrollore premiato.
11. Ai Selecontrollori al primo anno di esercizio della caccia di selezione nella provincia di Grosseto non è concesso in prima assegnazione più di un capo per ogni specie gestita nel Distretto di appartenenza.
12. Al fine di garantire, per le singole specie, il massimo rispetto del piano di abbattimento sia a livello provinciale che distrettuale, il CCSO stabilirà un primo periodo di caccia, dopodiché ogni CSO provvederà alla redistribuzione dei capi non ancora abbattuti tra i Selecontrollori che abbiano già completato il piano di abbattimento loro assegnato e ne facciano richiesta scritta alla CSO.
13. Il capo così assegnato non viene considerato nel piano di abbattimento del Selecontrollore che lo riceve, ma rimane assegnato a chi non l'ha abbattuto.
14. I Selecontrollori non possono disporre autonomamente della cessione dei capi ricevuti in assegnazione.
15. I Selecontrollori che durante il primo periodo di caccia non avranno effettuato almeno 10 uscite potranno essere privati dei capi loro assegnati.
16. Chi, pur non avendo effettuato le 10 uscite, decide di non rinunciare ai capi assegnati e non porta a termine il piano di abbattimento, sarà penalizzato nell'eventuale assegnazione del secondo capo nella stagione successiva.
17. Chi ha effettuato almeno 10 uscite e non abbia completato il piano di abbattimento può, dietro richiesta, conservare il capo assegnato e cambiare appostamento seguendo i criteri di assegnazione per quell'anno, prima della redistribuzione dei capi.
18. Al termine delle assegnazioni ogni CSO dovrà trasmettere all'ATC:
 - a) la cartografia del Distretto in scala 1:25.000 con indicati gli appostamenti ed i relativi posti macchina, ciascuno contraddistinto da uno specifico numero;
 - b) l'elenco dei selecontrollori ammessi all'attività venatoria con indicato i capi loro assegnati ed il numero delle fascette loro consegnate.

Art. 22
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. L'ATC, in collaborazione con il CCSO, al termine del periodo di caccia provvederà ad aggiornare ogni anno la graduatoria di merito secondo le seguenti voci:

| | Punti assegnati |
|---------------------------|---------------------------------|
| Voto d'Esame | Punteggio finale riportato |
| Anzianità di abilitazione | 1 per ogni anno di abilitazione |
| Permanenza nel DS | 1 per ogni anno |

| | |
|--|-----------------|
| Completa esecuzione del Piano di abbattimento | 2 |
| Incompleta esecuzione del piano di abbattimento (da 0 a 15 uscite) | - 1 |
| Recupero del capo ferito con personale abilitato e cane da traccia | Riuscito: 3 |
| | Non riuscito: 1 |

TITOLO VIII ABBATTIMENTI

Art. 23 PRESTAZIONI D'OPERA

1. Per conseguire ogni anno il diritto all'abbattimento, ciascun cacciatore è tenuto ad effettuare le prestazioni d'opera espressamente richiestegli dall'ATC e/o dalla Provincia.
2. Vengono considerate prestazioni d'opera:
 - a) partecipazione alle diverse operazioni di censimento eccedenti quelle obbligatorie;
 - b) partecipazione alle operazioni di monitoraggio e/o cattura, anche a scopo scientifico, effettuate sul territorio provinciale;
 - c) partecipazione ad eventuali attività di prevenzione dei danni arrecati dai Cervidi e Bovidi alle colture agricole sul comprensorio provinciale;
 - d) collaborazione alla predisposizione di mostre di trofei;
 - e) assistenza ai selecontrollori neoabilitati.
3. L'abbattimento di un capo compreso nella tipologia indicata all'art. 25 comma 4 sostituisce la prestazione d'opera e dà diritto, nella stagione successiva, all'assegnazione di un capo inteso come incentivo.
4. Il Disciplinare interno del Distretto potrà stabilire quantità e modalità di svolgimento delle collaborazioni sopra elencate nonché individuarne altre non contemplate al comma precedente.
5. Il Registro delle prestazioni d'opera è tenuto dalla CSO del Distretto. Gli inadempimenti di cui ai commi precedenti dovranno essere segnalati sia all'ATC per i provvedimenti di competenza, che al CCSO.

Art. 24 DISCIPLINA DELLE USCITE DI CACCIA

1. Prima dell'inizio degli abbattimenti a cura della CSO sarà consegnato ad ogni Selecontrollore il materiale di cui al comma 1 dell'art. 21, nonché la cartografia vidimata relativa agli appostamenti prescelti e corrispondente numerazione.
2. E' fatto obbligo ad ogni Selecontrollore di prenotare le singole uscite di caccia tramite il sistema di teleprenotazione che, dell'avvenuta registrazione dell'uscita fornirà, vocalmente, il numero di prenotazione da annotare nello spazio previsto nel Libretto delle uscite.
3. Ogni qualvolta il Selecontrollore si recherà presso l'appostamento assegnato è tenuto a compilare con chiarezza ed in ogni sua parte la pagina del Libretto personale relativa all'uscita e segnalare contemporaneamente la giornata di caccia sul tesserino venatorio regionale.
4. Qualora il Selecontrollore, per recarsi all'appostamento prescelto, faccia uso di un qualsiasi mezzo a motore, deve esporre sul cruscotto dell'auto in modo ben visibile la pagina del libretto delle uscite debitamente compilato relativo alla giornata corrispondente.

5. Nelle sottozone ove è consentita la caccia alla cerca devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- al momento della compilazione della scheda di uscita il selecontrollore è tenuto ad indicare il solo numero distintivo del posto auto;
 - durante l'attività di cerca, e comunque durante qualsivoglia spostamento, l'arma dovrà essere conservata in custodia;
 - l'estrazione dell'arma dalla custodia dovrà avvenire solamente nel luogo prescelto per l'abbattimento;
 - l'attività di cerca dovrà comunque concludersi al posto auto dal quale ha avuto inizio;
 - non è consentito spostare o far spostare l'auto durante l'uscita di caccia, eccezione fatta per il recupero del capo abbattuto;
 - non è consentito condurre l'attività di cerca a bordo di qualsivoglia automezzo.

Art. 25
RIPARTIZIONE DEL PIANO DI ABBATTIMENTO,
CAPI MALFORMATI O IN CATTIVE CONDIZIONI SANITARIE

- La CSO riunita in assemblea attribuisce i capi da abbattere in forma individuale o di gruppo secondo i criteri di cui al precedente art. 21.
- I Selecontrollori sono tenuti al rigoroso rispetto del piano loro assegnato e non potranno in nessun caso effettuare un abbattimento senza aver avuto preventivamente assegnato un preciso piano di abbattimento ed il materiale previsto dal comma 1 dell'art. 21.
- Gli unici capi abbattibili per motivi sanitari, indipendentemente dai capi assegnati, sono:
 - maschi parruccati (lesione permanente dei testicoli);
 - con arti rotti o mancanti;
 - con evidente, abbondante e purulenta lacrimazione di uno o di entrambi gli occhi;
 - con posteriore sporco di deiezioni liquide.
- Gli abbattimenti di cui al comma precedente dovranno essere immediatamente segnalati tramite apposita modulistica all'ATC e alla Provincia, che predisporrà per la verifica del capo abbattuto.
- In caso di comprovato abbattimento sanitario al Selecontrollore è riconosciuta una prestazione d'opera ai sensi del precedente art. 23 nonché il diritto all'incentivo per l'anno successivo.

Art. 26
DISCIPLINA DEGLI ABBATTIMENTI

- Prima di effettuare l'abbattimento, il selecontrollore dovrà attenersi a tutte le disposizioni e norme di sicurezza tali da evitare qualsiasi rischio per persone o animali non oggetto del prelievo, nonché il danneggiamento di cose.
- Procederà quindi ad una valutazione quanto più precisa del capo avvistato e della sua distanza, con l'obiettivo di assestare un colpo immediatamente mortale, evitando di rischiare, per eccesso di leggerezza, che il capo venga solamente ferito.
- Prima di rimuovere il capo dal punto di morte, il Selecontrollore è tenuto ad applicare all'orecchio sinistro del capo abbattuto l'apposito contrassegno numerato fornito dalla CSO di appartenenza, evidenziando, tramite asportazione del relativo rettangolino di plastica, giorno e mese dell'abbattimento.
- Qualora il contrassegno venga accidentalmente danneggiato o rimosso durante le operazioni di trasporto, il Selecontrollore è tenuto a segnalarlo prontamente alla CSO.
- Non saranno prese in considerazione segnalazioni di smarrimento di contrassegni e gli stessi non verranno reintegrati salvo espressa denuncia alle autorità competenti.
- Subito dopo aver ottemperato a quanto previsto dal punto precedente, il selecontrollore che riconosca di aver commesso un errore di abbattimento per specie, sesso e/o classe di età, dovrà obbligatoriamente segnalarlo nel libretto delle uscite ed informarne la CSO per gli accertamenti di cui al successivo art. 28 comma 3.

Art. 27
RICERCA DEI CAPI FERITI

1. Gli ATC, in collaborazione con il CCSO, si avvalgono di Nuclei di recupero composti da operatori in grado di effettuare il recupero di Ungulati feriti con l'aiuto di cani da traccia.
2. Tale attività si configura come un servizio volontario a contenuto etico ambientale, altamente qualificato, con finalità sociali, igienico sanitarie ed economiche ed è affidata esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 88 , comma 1 lettera c) e 89 comma 3 del T.U..
3. L'attività di recupero è regolamentata in base al vigente Disciplinare contenente le modalità tecniche per l'allenamento e l'utilizzo dei cani da traccia ed il recupero dei capi feriti approvato con Determinazione del Dirigente del Settore Conservazione della Natura n. 665 del 16/10/2003.
4. La Provincia, sentiti gli ATC ed il CCSO, può con proprio atto dirigenziale apportare modifiche ed integrazioni al Disciplinare di cui al comma precedente.
5. Entro il 15 Maggio di ogni anno gli ATC provvederanno ad inviare al Corpo di Polizia Provinciale l'elenco dei conduttori autorizzati e dei rispettivi cani, componenti i Nuclei di recupero di cui al comma 1 del presente articolo.
6. I conduttori iscritti nell'Elenco sono tenuti ad eseguire interventi di recupero che potranno essere loro richiesti dalla Provincia o dagli ATC anche su specie diverse dai Cervidi e Bovidi, purché compatibili con l'utilizzo del cane da traccia.
7. Ai conduttori autorizzati è consentito l'uso e la detenzione di liquido ematico, carcasse di ungulati, purché munite di contrassegno, e di altro materiale organico idoneo all'addestramento e all'allenamento degli ausiliari.
8. E' dovere imprescindibile del Selecontrollore che accerti il ferimento del capo sospendere la caccia.
9. Fermo restando quanto disposto dall'art. 89, comma 1, del T.U., affinché la ricerca possa avere buone probabilità di successo occorre che il feritore non improvvisi tentativi personali confondendo la traccia o facendo uso di cani non abilitati.
10. A questo scopo il Selecontrollore deve:
 - a) osservare attentamente la reazione dell'animale ferito e controllare la direzione di fuga;
 - b) contrassegnare in modo inequivocabile il punto esatto dove si trovava l'animale al momento dello sparo (ANCHUSS);
 - c) avvertire uno dei conduttori autorizzati al recupero presenti nell'elenco di cui all'art. 21.
11. L'azione di ricerca dovrà obbligatoriamente avvenire con l'uso della "lunga". Solamente nella fase terminale della ricerca, il conduttore deciderà sulla possibilità di liberare l'ausiliare.
12. Il recupero potrà essere effettuato, alla presenza del personale di vigilanza indicato dal Corpo dei Vigili provinciali, anche all'interno dei territori vietati all'esercizio venatorio gestiti sia da privati che da Enti pubblici.
13. La decisione sulla definitiva interruzione del tentato recupero spetta al conduttore del cane da traccia. In questo caso l'autore del ferimento perde qualsiasi diritto sulla carne e sul trofeo del capo in questione mentre il capo ferito viene comunque considerato abbattuto contribuendo così al completamento del piano di abbattimento assegnato all'autore del ferimento.

TITOLO IX
VALUTAZIONE E PREPARAZIONE DEI TROFEI

Art. 28
CONTROLLO DEI CAPI ABBATTUTI

1. Al termine dell'uscita di caccia il selecontrollore ha l'obbligo di provvedere a:
 - a. comunicare l'avvenuto abbattimento tramite il sistema di teleprenotazione;

- b. distaccare e scarnificare la mandibola e provvedere all'eventuale prelievo di campioni biologici che dovranno essere conservati in involucri separati con indicati gli stessi estremi del contrassegno auricolare;
- c. pesare il capo (peso vuoto) e rilevare le principali misure biometriche;
- d. compilare la scheda di abbattimento che, chiusa in un involucro separato, dovrà essere allegata al materiale oggetto di controllo.

Nelle 24 ore successive potrà procedere alle operazioni di macellazione avendo cura di trattare il capo a regola d'arte.

2. Il Disciplinare interno di ciascun Distretto individuerà idonee modalità per l'aggiornamento costante dell'esito delle uscite; la CSO è comunque tenuta a fornire agli ATC i dati relativi alle scadenze da questi fissate.
3. In caso di erroneo abbattimento, prima di procedere alla macellazione del capo, il selecontrollore dovrà sottoporlo al controllo da parte della CSO che ne accerterà specie, sesso e/o classe di età controfirmando la scheda di abbattimento.
4. Al termine di ciascun periodo di caccia, e comunque entro i 25 giorni successivi, gli ATC d'intesa con la Provincia fissano sessioni di controllo dei capi abbattuti da effettuarsi nei punti di raccolta e controllo individuati dall'ATC per ciascun Distretto.
5. Il selecontrollore ha l'obbligo di portare presso i punti di raccolta di cui sopra il materiale biologico relativo al capo abbattuto (testa integra, mandibola scarnificata ed eventuali reperti richiesti) accompagnato dalla scheda di abbattimento, che al termine del controllo sarà trasmessa all'ATC a cura del personale incaricato.
6. Nel caso del daino (per le classi di età Palancone e Balestrone), del muflone (Ariete), del cervo (Maschio adulto di età superiore ai due anni) al selecontrollore è consentito presentare alla verifica la testa bollita, corredata della mandibola scarnificata e dell'orecchio sinistro congelato munito di fascetta numerata.
7. Personale dell'ATC dovrà presenziare alle sessioni di controllo e verbalizzarne le risultanze che dovranno essere comunicate alla Provincia entro i 15 giorni successivi.
8. Ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dalla Provincia o dall'ATC, e comunque prima della sessione di controllo dei capi abbattuti, il Selecontrollore è tenuto a concedere in visione i trofei, con relativa mandibola e scheda di abbattimento in suo possesso.
9. La Provincia si riserva di presenziare con proprio personale alle operazioni di accertamento dei capi abbattuti al fine di controllarne il corretto svolgimento.
10. Nei casi di errato abbattimento, la Provincia trattiene i capi fino a conclusione dell'eventuale contenzioso.

TITOLO X MATERIALE NON UTILIZZATO

Art. 29 RICONSEGNA DEL MATERIALE

1. Al termine della stagione venatoria, e comunque prima delle operazioni di controllo dei capi abbattuti, ogni Selecontrollore è tenuto alla riconsegna dei Libretti delle uscite, dei contrassegni auricolari numerati non utilizzati ed altro materiale avuto in consegna.
2. Ogni CSO si organizzerà per la raccolta del materiale non utilizzato provvedendo anche a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nei Libretti delle Uscite con le schede di abbattimento.
- 2.1 Il tutto verrà trasmesso tramite Verbale della CSO, unitamente ai Verbali redatti in occasione dell'assegnazione dei capi da abbattere e della redistribuzione di quelli non abbattuti, all'ATC che curerà la raccolta del materiale ricevuto.

**TITOLO XI
PRELIEVO DEI CERVIDI E BOVIDI
NELLE AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE**

**Art. 30
DISCIPLINA DEL PRELIEVO**

1. Nelle AFV la caccia di selezione può essere esercitata sulla base di piani annuali di assestamento in cui sia riportata la densità di popolazione delle singole specie presenti all'interno dell'Azienda, da effettuarsi secondo le modalità indicate dalla Provincia.
2. Detti piani, presentati alla Provincia entro il 15 di Maggio secondo le modalità previste dalla Deliberazione del Consiglio Regionale del 12.07.1994 n. 292 e successive modifiche ed integrazioni, contenenti le percentuali di prelievo, saranno sottoposti all'approvazione dell'INFS.
3. L'attuazione del piano di prelievo avviene, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, esclusivamente ad opera di:
 - a) cacciatori in possesso di abilitazione rilasciata da una delle Amministrazioni Provinciali della Toscana;
 - b) cacciatore non abilitato purché accompagnato da cacciatore abilitato.
4. Eventuali operazioni di recupero dei capi feriti dovranno essere condotte secondo le norme e lo specifico Disciplinare previsti all'art. 27 del presente Regolamento.
5. Il Concessionario dell'AFV o altro soggetto da esso indicato come responsabile dell'attuazione degli interventi è tenuto, pena l'applicazione delle relative penalizzazioni a carico della AFV, ad osservare le norme contenute nel T.U. 02 e nel presente Regolamento, nonché ad assicurarsi che quanto previsto al comma 3 dell'art. 57 e all'art. 58 della Deliberazione del Consiglio Regionale del 12/07/1994 n. 292 e successive modifiche ed integrazioni vengano rispettate.

**TITOLO XII
VIGILANZA, INFRAZIONI E PENALIZZAZIONI**

**Art. 31
VIGILANZA**

1. Ad assicurare il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e nel Disciplinare per l'allenamento e l'utilizzo dei cani da traccia ed il recupero dei capi feriti collaboreranno gli ATC, le CSO, i Responsabili dei Gruppi e i Concessionari delle AFV che si avvarranno, ai fini della corretta attuazione della caccia di selezione nella Provincia di Grosseto, della collaborazione di ciascun Selecontrollore.
2. Tutti i soggetti indicati all'art. 51 della L.R.3/94 assicureranno l'accertamento delle infrazioni alla Legge nazionale e regionale in materia di attività venatoria, al presente Regolamento e al Disciplinare per l'allenamento e l'utilizzo dei cani da traccia ed il recupero dei capi feriti che verranno riscontrate durante l'attuazione della caccia di selezione sia sul territorio a caccia programmata che nelle AFV.
3. Eventuali infrazioni al presente Regolamento, unitamente al nominativo del trasgressore, dovranno essere segnalate alla Polizia Provinciale.

**Art. 32
INFRAZIONI CHE COMPORTANO ESCLUSIONE TEMPORANEA
E DEFINITIVA RADIAZIONE**

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni sia penali che amministrative previste da disposizioni di legge e regolamenti in materia di attività venatoria e recupero di animali feriti, nonché nei casi di ravvisato illecito, comportano l'esclusione dal prelievo venatorio per un primo periodo di cinque anni e la temporanea riconsegna del Tesserino di riconoscimento le seguenti infrazioni:
 - a) l'abbattimento di qualsiasi esemplare di fauna selvatica, non appartenente alle specie oggetto del prelievo in periodo non consentito e/o in territorio non consentito durante l'esercizio della caccia di selezione;

- b) l'abbattimento di Cervidi e Bovidi al di fuori del periodo consentito per l'esercizio della caccia di selezione e/o in territorio non consentito;
 - c) l'uso di armi non esplicitamente ammesse sia dal presente Regolamento che dall'art. 31 della L.R. 3/94.
 - d) l'omessa applicazione o la volontaria manomissione del contrassegno auricolare numerato dopo la rimozione dal punto di morte del capo abbattuto;
 - e) l'uso dei segugi, il ricorso a qualsiasi forma di battuta e/o al sistema della cerca nelle sottozone non autorizzate;
 - f) abbattimento di capi non malformati né in cattive condizioni sanitarie, non compresi nel piano di abbattimento individuale.
 - g) cacciare sparando da veicoli e/o mezzi in movimento;
 - h) lo scambio dei capi abbattuti;
 - i) l'uso di contrassegni auricolari non conformi o precedentemente smarriti.
2. In caso di recidiva l'esclusione sarà definitiva e prevede il ritiro del Tesserino di riconoscimento e la radiazione dal Registro provinciale dei Selecontrollori.

Art. 33 INFRAZIONI DI TIPO GRAVE

1. Comportano l'esclusione dal prelievo venatorio per un primo periodo di tre anni e la temporanea riconsegna del Tesserino di riconoscimento le seguenti infrazioni:
- a) Contemporaneo esercizio della caccia di selezione in Distretti ed ATC diversi;
 - b) Esercizio della caccia da una distanza superiore ai 100 metri dall'appostamento utilizzato;
 - c) Mancata segnalazione dell'errore di abbattimento, del ferimento di un capo e/o del mancato ritrovamento;
 - d) La mancata segnalazione del danneggiamento e/o della non perfetta chiusura del contrassegno auricolare applicato al capo abbattuto;
 - e) Consegna del cranio e/o della mandibola manomessi appartenenti a capi diversi o tali da impedire la corretta valutazione del capo;
 - f) La mancata consegna del cranio e/o della mandibola del capo abbattuto;
 - g) Esercitare la caccia in appostamento diverso da quello prenotato o non omologato.
2. In caso di recidiva il Selecontrollore verrà escluso dal prelievo venatorio per un ulteriore periodo di tre anni.

Art. 34 INFRAZIONI DI TIPO LIEVE

1. Comportano l'esclusione dal prelievo venatorio per un primo periodo di un anno e la temporanea riconsegna del Tesserino di riconoscimento le infrazioni sottoelencate:
- a) Mancata partecipazione ad una qualsiasi operazione programmata, specialmente alle operazioni di prevenzione danni;
 - b) Atti di indisciplina durante i censimenti e mancata collaborazione volontaria;
 - c) Mancato recupero dell'assenza ai censimenti entro la stagione venatoria successiva;
 - d) Cacciare senza aver ritirato il Tesserino di Identificazione;
 - e) Uso di auto non segnalata;
 - f) Parcheggio, non giustificato, dell'auto segnalata in località diversa da quella autorizzata;;
 - g) Mancata segnalazione dell'uscita e/o dell'esito della stessa
 - h) Mancata segnalazione della giornata di caccia sul tesserino venatorio regionale;
 - i) Mancata messa in custodia dell'arma per recarsi all'appostamento e al termine dell'uscita di caccia;
 - j) Essere accompagnati durante l'uscita di caccia da Selecontrollori attivi nella stessa giornata di caccia o con gli stessi capi assegnati;
 - k) Allontanamento dall'appostamento segnalato per una distanza superiore ai 100 metri purché senza abbattimento;
 - l) Abbattimento di qualsiasi esemplare di fauna selvatica, non appartenente alle famiglie di Cervidi e Bovidi per le quali è permessa la caccia, in periodo ed orario consentiti dal Calendario venatorio e/o in territorio consentito durante l'esercizio della caccia di Selezione;
 - m) Abbattimento di capi non malformati o non in cattive condizioni sanitarie;
 - n) Mancata segnalazione del capo ferito e recuperato successivamente;
 - o) Mancata segnalazione e/o omessa verifica di un abbattimento sanitario;

- p) Alterazione della traccia del selvatico ferito e/o uso di cani non autorizzati;
 - q) Riassegnazione dei capi direttamente tra Selecontrollori;
 - r) Recidività nello smarrimento dei contrassegni auricolari;
 - s) Rifiuto di raccolta di campioni biologici;
 - t) Mancata consegna della scheda di abbattimento nei tempi previsti e/o sua contraffazione;
 - u) Consegna della mandibola bollita anziché scarnificata;
 - v) Mancata consegna del libretto delle uscite, delle schede di abbattimento, dei contrassegni non utilizzati nei termini previsti, ovvero riconsegna di materiale non conforme a quello ricevuto.
 - w) Abbandono non giustificato delle operazioni di censimento;
2. In caso di recidiva il Selecontrollore verrà escluso dal prelievo venatorio per un ulteriore periodo di un anno.
3. Anche le infrazioni di seguito riportate sono considerate di tipo lieve ma comporteranno la perdita di punti nell'aggiornamento della graduatoria di merito di cui all'art. 22:
- a) Comportamento scorretto nei confronti di Selecontrollori durante le riunioni degli Organi di gestione della caccia di selezione, purché riportato nei Verbali di riunione (- 3 punti);
 - b) Comportamento scorretto durante i censimenti (- 5 punti)
 - c) Arrivo ai censimenti ad operazioni iniziate (- 2 punti) ;
 - d) Mancata consegna del Tesserino di Identificazione qualora il Selecontrollore per qualsiasi motivo non partecipi o sia escluso dal prelievo venatorio per una o più stagioni (- 10 punti);
 - e) Errata od incompleta compilazione della scheda dei censimenti IKA; (- 2 punti)
 - f) Errata od incompleta compilazione del libretto delle uscite giornaliera e delle schede di abbattimento (- 3 punti);
 - g) Gravi errori nell'esecuzione delle operazioni di pesatura e di misurazione dei capi abbattuti (- 4 punti);
 - h) Ritardo ingiustificato nella consegna del cranio e/o della mandibola (- 3 punti);
 - i) Smarrimento di contrassegni auricolari numerati (- 3 punti);
 - j) Ritardo ingiustificato nella consegna del Libretto delle uscite di caccia, dei contrassegni numerati e di altro materiale non utilizzato nei tempi previsti (- 3 punti);
 - k) Errata raccolta dei campioni bio-sanitari eventualmente richiesti (- 1 punto);
 - l) Mancata comunicazione alla CSO di rinuncia dei capi assegnati (- 2 punti);
 - m) Mancato rispetto del disciplinare interno (- 3 punti)
 - n) Altre infrazioni non previste negli artt. 33, 34 e 35 e nel Disciplinare per l'allenamento e l'utilizzo dei cani da traccia ed il recupero dei capi feriti che saranno valutate di volta in volta.

Art. 35 **Infrazioni negli abbattimenti**

1. Il Selecontrollore sarà escluso per un anno dal prelievo venatorio della specie nei cui confronti sono stati commessi gli erronei abbattimenti sottoriportati:
2. **CAPRIOLO:**
- a) MASCHIO (giovane o adulto) al posto della FEMMINA;
 - b) FEMMINA al posto del MASCHIO (giovane o adulto);
 - c) FEMMINA ADULTA al posto del PICCOLO (maschio o femmina), nel periodo estivo di caccia ;
 - d) MASCHIO ADULTO (ovvero maschio con trofeo di altezza superiore alla linea congiungente le orecchie) al posto del MASCHIO GIOVANE (ovvero maschio con trofeo di altezza inferiore alla linea congiungente le orecchie), ad esclusione del maschio adulto regresso;
 - e) MASCHIO GIOVANE PALCUTO (6 punte regolari);
 - f) MASCHIO ADULTO al posto del PICCOLO (maschio o femmina);
 - g) PICCOLO (maschio o femmina) al posto di MASCHIO e FEMMINA ADULTI.
 - h) MASCHIO GIOVANE al posto del PICCOLO (maschio o femmina)
3. **CERVO:**
- a) MASCHIO di età di 11 anni e più al posto del MASCHIO di 2-4 anni di età o del MASCHIO di 1 anno di età (FUSONE) o del MASCHIO PICCOLO;
 - b) MASCHIO di età di 5-10 anni al posto del MASCHIO di 1 anno di età (FUSONE) o del MASCHIO PICCOLO;
 - c) MASCHIO di 2-4 anni al posto del MASCHIO PICCOLO;
 - d) MASCHIO PICCOLO, MASCHIO FUSONE, MASCHIO di 2-4 anni al posto del MASCHIO di 11 anni e più;

- e) MASCHIO PICCOLO o MASCHIO FUSONE al posto del MASCHIO di 5-10 anni;
- f) MASCHIO PICCOLO al posto del MASCHIO di 2-4 anni;
- g) FEMMINA ADULTA al posto di qualsiasi MASCHIO;
- h) FEMMINA GIOVANE al posto di qualsiasi MASCHIO ad eccezione del MASCHIO PICCOLO.

4. DAINO:

- a) PALANCONE al posto del BALESTRONE o del FUSONE o della FEMMINA o del PICCOLO (maschio o femmina);
- b) BALESTRONE al posto del FUSONE o della FEMMINA o del PICCOLO (maschio o femmina);
- c) FUSONE al posto della FEMMINA;
- d) FEMMINA (giovane o adulta) al posto di qualsiasi MASCHIO;
- e) FEMMINA ADULTA al posto del PICCOLO (maschio o femmina);
- f) PICCOLO (maschio o femmina) al posto del PALANCONE o del BALESTRONE o della FEMMINA ADULTA.

5. MUFLONE:

- a) MASCHIO al posto della FEMMINA;
- b) MASCHIO di età superiore a 2 anni al posto del PICCOLO MASCHIO;
- c) MASCHIO di età superiore a 5 anni al posto del MASCHIO di 1-2 anni compiuti o del PICCOLO MASCHIO.

6. La riammissione all'esercizio della caccia di selezione è subordinato al superamento di una prova di riconoscimento delle specie sostenuta dinanzi ad un incaricato della Provincia.

7. Gli errori di abbattimento di seguito riportati sono considerati di tipo lieve e comporteranno la perdita di punti nell'aggiornamento della graduatoria di merito di cui all'art. 22:

1. CAPRIOLO:

- a) MASCHIO GIOVANE al posto del MASCHIO ADULTO (- 5 punti);
- b) PICCOLO (maschio o femmina) al posto di SUBADULTI (maschio o femmina) (- 2 punti)

2. CERVO:

- a) MASCHIO di 5-10 anni al posto del MASCHIO di 11 e più anni (- 2 punti);
- b) MASCHIO da 2-4 anni al posto del MASCHIO di 5-10 anni (- 2 punti);
- c) MASCHIO FUSONE al posto del MASCHIO di 2-4 anni (- 2 punti);
- d) MASCHIO PICCOLO al posto del MASCHIO FUSONE (- 2 punti);
- e) FEMMINA ADULTA al posto della FEMMINA PICCOLA e viceversa (- 2 punti).

3. DAINO:

- a) PICCOLO (maschio o femmina) al posto del FUSONE o della FEMMINA GIOVANE (- 1 punto);
- b) BALESTRONE al posto del PALANCONE (- 2 punti);
- c) FUSONE al posto del PALANCONE o del BALESTRONE o del PICCOLO (maschio o femmina) (- 2 punti).

4. MUFLONE:

- a) PICCOLO MASCHIO al posto del MASCHIO di età superiore ai due anni (- 2 punti);
- b) PICCOLO MASCHIO al posto di qualsiasi femmina (- 2 punti).

Art. 36

APPLICAZIONE DELLE PENALIZZAZIONI

1. Tutte le infrazioni di cui ai precedenti articoli, dovranno essere segnalate alla Polizia provinciale nei termini indicati dall'art. 28 comma 4, affinché provveda a contestare l'infrazione all'interessato nei termini e nei modi previsti dalla legge. Il verbale di contestazione con gli estremi dell'avvenuta notificazione sarà trasmesso all'Ufficio Contenzioso dell'Ente per gli adempimenti previsti dai successivi commi.
2. L'interessato potrà produrre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione, eventuali memorie difensive indirizzate al Servizio Contenzioso dell'Ente, e chiedere di essere

ascoltato personalmente. La facoltà di presentare memorie difensive ed i relativi termini dovranno essere specificatamente indicati nel verbale di contestazione.

3. Il Servizio Contenzioso curerà l'istruttoria del procedimento trasmettendone gli atti al CCSO e per conoscenza al Settore Conservazione della Natura
4. Entro i successivi trenta giorni il Settore Affari Legali e Contenzioso provvederà a determinare con propria ordinanza la sanzione disciplinare e a darne comunicazione all'interessato, nei termini e nei modi previsti dalla legge.
5. Qualora l'infrazione commessa preveda la sospensione dal prelievo venatorio, il trasgressore è tenuto alla riconsegna del Tesserino di Identificazione al Settore Conservazione della Natura.
6. Presso il Settore Conservazione della Natura dell'Amministrazione Provinciale è istituito un Registro dei provvedimenti disciplinari adottati che sarà inviato prima dell'inizio della caccia di selezione ai Concessionari delle AFV, al CCSO, al Corpo della Polizia Provinciale e agli ATC a cui spetta il compito di fornirlo alle varie CSO.

Art. 37 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Tutte le modifiche inerenti gli organismi di gestione di cui al Titolo III del presente Regolamento entreranno in vigore a partire dal prossimo Piano Faunistico Venatorio (2005-2010).
2. I Comitati di Gestione degli ATC e il CCSO provvederanno nel frattempo all'adeguamento dell'organizzazione della caccia di Selezione nella provincia di Grosseto secondo le norme contenute nel presente Regolamento.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono decadute le penalità di cui all'art. 37 – comma 3 – del Regolamento provinciale approvato con Deliberazione CP n. 105 del 24/07/2000
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le norme contenute nella vigente normativa nazionale, regionale e regolamenti attuativi in materia di protezione della fauna selvatica e regolamentazione del prelievo venatorio.